

DATI:

Marco Bordignon

Università di Padova

Dipartimento di Studi Economici e Aziendali

Master in Commercio Internazionale - MASCI

Titolo Tesi: "Basilea 3"

Relatore: Professor Giampietro Garioni

marco-bordi@libero.it

I recenti scandali finanziari hanno generato una vera e propria crisi mondiale che ha determinato pesanti ripercussioni sull'economia globale del pianeta.

Il fatto più eclatante, ritenuto da molti economisti come il principio e data d'inizio di questa pesante situazione economica, è stata la dichiarazione di bancarotta (avvalendosi del "Chapter 11", sezione dedicata al fallimento) di una delle più importanti banche d'affari del pianeta, stiamo ovviamente parlando della statunitense Lehman Brothers.

Dall'autunno del 2008 sono immediatamente iniziate, e proseguite negli anni successivi, forti flessioni finanziarie ed economiche.

Questa situazione ha generato gravi perdite per i risparmiatori, con conseguenze significative anche sull'intero aspetto istituzionale. Elemento centrale in ambito economico è quindi il risparmio, il quale funge da motore dell'intero sistema finanziario. Proprio il risparmio è il fattore ad essere stato maggiormente colpito, poiché l'instabilità e l'insolvenza delle stesse banche hanno generato una perdita di fiducia da parte degli investitori. La volontà oggi è quindi quella di recuperare la fiducia persa, attraverso la tutela del risparmiatore e dell'investitore.

A mio parere questa situazione può concretizzarsi solamente attraverso la realizzazione di due condizioni fondamentali: un controllo più stringente delle Autorità di Vigilanza, nazionali ed internazionali, e l'attuazione di una legislazione adeguata all'attuale momento economico-finanziario, in ambito bancario, per garantire un regolare e trasparente svolgimento degli scambi nel mercato finanziario.

L'elaborato da me composto, "Basilea 3", ha proprio l'obiettivo di esaminare, in modo esaustivo, la seconda condizione sopra citata, descrivendo il secondo e il terzo Accordo di Basilea nei primi due capitoli e il sistema di rating nel terzo. Non mi soffermo in dettaglio, in questa sede, sulla descrizione delle *technicalities* dei due Accordi, per le quali rimando al testo dell'elaborato, salvo quanto descritto nell'ultima parte.

Mi pare più interessante sollevare due questioni che sono oggetto di numerose considerazioni da parte di economisti e non.

La prima tratta delle responsabilità e inadeguatezza attribuite all'accordo di Basilea 2 in riferimento all'attuale situazione economica; la seconda riguarda le critiche rivolte all'introduzione della nuova normativa Basilea 3, emerse negli ultimi mesi, in merito all'approvazione dell'alleggerimento dei requisiti di liquidità che di conseguenza agevola gli istituti bancari.

## **L'accordo di Basilea 2 è realmente responsabile dell'attuale situazione economica?**

Mentre, gradualmente, entra in vigore la nuova normativa di Basilea 3, vale la pena soffermarsi sul ruolo e sulle critiche attribuite alla legislazione in materia di vigilanza bancaria vigente - o almeno così doveva essere - dopo l'introduzione dell'Accordo di Basilea 2. Alcuni economisti e non, criticano duramente la normativa di Basilea 2 individuandola come la prima responsabile della crisi economico-finanziaria iniziata negli USA nel 2008. Quest'analisi è però da considerarsi superficiale, in quanto è vero che la suddetta normativa sulla carta doveva essere già in vigore dal 2007, ma concretamente era ancora in fase d'implementazione. Infatti, nel 2008 Basilea 2 negli USA era recepita solo in minima parte, come del resto nella gran parte dei Paesi Europei, in quanto c'era l'uso e la volontà di continuare ad adoperare le normative interne precedenti.

La sensazione percepita è che si voglia giustificare la nascita della crisi finanziaria con l'inadeguatezza dell'Accordo, utilizzandolo quindi come capro espiatorio. Così facendo si avrebbe una deresponsabilizzazione da parte di soggetti che erano e sono preposti al controllo e di altri i quali hanno compiuto operazioni e manovre finanziarie molto discutibili. Basilea 2 non può quindi diventare un alibi da esibire in quanto l'azione delle normative previste dalla stessa non possono aver incentivato o permesso quanto accaduto proprio perché non erano ancora completamente attuate.

Analizzando i punti dell'accordo è facile intuire che alcuni parametri sarebbero stati molto utili in prevenzione dell'esposizione degli istituti bancari. Quindi, il punto a mio avviso focale è non la messa in discussione della normativa in sé, ma nei lunghi tempi d'implementazione nell'ordinamento giuridico di ogni Stato. Un periodo di transizione è sicuramente necessario per non provocare ripercussioni economiche, come può essere il rischio di restrizione di erogazione di credito, ma deve essere mitigato dalla necessità di una legislazione appropriata e percepita come tale dall'economia reale. La problematica appena sollevata, cioè riferita ai tempi di implementazione non viene spesso considerata, neanche dai mass media, in quanto c'è una convenienza comune e talvolta anche una superficialità disarmante nell'approccio ai fatti, che dà vita al famoso "scarica barile", tanto usato nel nostro Paese, parlando d'inefficienza del secondo trattato di Basilea senza ricercare a monte le cause reali. L'entrata in vigore di Basilea 3 resta comunque un passo importante e utile da compiere, in quanto è utile proporre una normativa migliorata e soprattutto più adeguata al momento storico che stiamo vivendo.

## **Ammorbidire i requisiti di liquidità di Basilea 3 agevola solo le banche?**

Le norme che vengono, per passaggi successivi, introdotte da Basilea 3, sono state ancora una volta riviste per ammorbidire ulteriormente i requisiti di liquidità a cui devono adempiere gli istituti bancari. Infatti, a questo proposito sono emerse molte critiche dall'opinione pubblica, in quanto si accusa di favorire e agevolare troppo il settore bancario. Ad alimentare queste critiche è stato sicuramente l'alleggerimento della disciplina del Liquidity Coverage Ratio, LCR, il quale è un cuscinetto di liquidità (il cd. *Buffer*), idoneo a garantire la stabilità bancaria in condizioni di stress nel breve termine. La questione sul quale vale la pena soffermarsi è se questo "ridimensionamento

del requisito di liquidità” è a favore solo delle banche o indirettamente ha effetti positivi anche per le persone fisiche e giuridiche. Alleggerire i parametri per le banche significa consentire agli istituti di avere meno accantonamenti e, di conseguenza, avere più liquidità da mettere a disposizione a imprese e privati. Dall’altro lato però, per non santificare tutti gli istituti bancari, ci sono state recenti occasioni nelle quali quanto appena scritto non si è realizzato. Mi sto riferendo all’erogazione di denaro del valore di svariati miliardi di euro da parte della BCE guidata da Mario Draghi, il quale dopo molti contrasti è riuscito di forza a prestare denaro alle banche a un tasso d’interesse stracciato, l’1% circa, con l’unico scopo che questo venisse immesso nell’economia reale; l’obiettivo era quindi che le banche utilizzassero il denaro ricevuto per metterlo a disposizione attraverso l’erogazione di finanziamenti alle famiglie e alle imprese a un tasso molto agevolato e con minor richieste di garanzie. L’azione compiuta da Mario Draghi è stata eccellente in quanto la finalità era quella di incentivare la ripresa economica; il problema è che le banche non hanno rispettato gli accordi fatti, e quindi nell’economia reale non si è percepito l’effetto previsto che doveva dare la “manovra/operazione” appena descritta. Quindi, a mio avviso, è giusto che gli istituti bancari vengano agevolati, ma con l’impegno di assumersi dei vincoli di destinazione del denaro ricevuto e con l’impegno di rispettarli. Inoltre, detto e fatto ciò, importante è la mansione degli organi di vigilanza, in quanto essi devono garantire e controllare che quanto pattuito venga rispettato e che non vi possano esserci situazioni che contrastino la normativa vigente.

Collegandoci con quanto scritto nel paragrafo precedente, un altro problema che oggi blocca di fatto il ciclo economico è proprio la scarsa propensione alla spesa, o in altrimenti la limitata domanda dei mercati domestici e internazionali; di conseguenza porre dei parametri stringenti comporterebbe una maggiore chiusura dei rubinetti per l’erogazione del credito. Già oggi ottenere un finanziamento è molto difficile se non si hanno determinati e solidi requisiti; proviamo a pensare se Basilea 3 prevedesse misure più rigorose per le banche in materia di accantonamenti, quali riscontri si avrebbero nell’ambito di erogazione del credito.

Dopo aver esposto/ragionato sulle due considerazioni appena presentate, le quali possono incontrare l’accordo o il disaccordo del lettore, voglio descrivere brevemente la struttura del mio elaborato. Le considerazioni sopra apportate sono frutto infatti dello studio della legislazione prevista dal secondo accordo di Basilea, spiegando le motivazioni che hanno dato luogo alla volontà di intervenire sulla prima legislazione in materia bancaria, e Basilea 3. Infatti la tesi dedica un capitolo per ciascun accordo esaminando nei particolari i requisiti e gli impegni richiesti per l’adozione delle normative. Non mancano, oltre alla spiegazione del significato dei vari indici e il loro valore determinato, considerazioni ed comparazioni tra le due legislazioni. Inoltre nel secondo capitolo è interessante scorrere una tabella - aggiornata ad ottobre 2012 - la cui fonte è lo stesso Comitato di Basilea, che presenta un rapporto sullo stato di avanzamento nell’attuazione di Basilea 3 di tutti i Paesi che hanno aderito. Ritengo che questa tabella sia molto utile in quanto in stretta relazione con il problema da me sopra sollevato, cioè i tempi d’attuazione. Un monitoraggio continuo aiuta a capire il livello d’implementazione della normativa per ogni singolo Paese e di conseguenza capire se la nuova normativa è in vigore e quanto influisce nel sistema economico-finanziario.

**Stato di avanzamento nell'adozione di Basilea 3 (a fine settembre 2012)**

<b>Paese</b>	<b>Basilea 3</b>	<b>Misure ulteriori e Piano d'attuazione</b>
Arabia Saudita	3	Normativa definitiva trasmessa alle banche.
Argentina	1	Lavori in corso per la stesura di documenti preliminari.
Australia	3-2	(3) Emanate il 28 settembre 2012 le norme definitive in materia di requisiti patrimoniali. Pubblicata nel novembre 2011 la bozza di legge per l'attuazione dei requisiti in materia di liquidità. (2) Pubblicata il 10 agosto 2012 la bozza di normativa sul rischio di credito di controparte.
Belgio	(2)	Segue l'iter comunitario
Brasile	2	Pubblicata la proposta di legge. La procedura di consultazione è chiusa e si stanno apportando gli ultimi aggiustamenti.
Canada	2	Il 1° febbraio 2011 è stato richiesto alle banche di soddisfare il requisito del 7% per il CET1 a partire dal gennaio 2013. Le normative in materia di: a) strumenti di contingent capital che assorbono le perdite al raggiungimento del punto di non sopravvivenza e b) eliminazione progressiva degli strumenti di capitale non più computabili sono state pubblicate rispettivamente nell'agosto e nell'ottobre 2011. Il 7 agosto 2012 è stato pubblicato a fine di consultazione il pacchetto di legge sulla regolamentazione del patrimonio (CAR Guideline).
Cina	3	Emanata nel giugno 2012 la nuova regolamentazione patrimoniale che riunisce Basilea 2, Basilea 2,5 e Basilea 3 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2013. Essa si applicherà a tutte le istituzioni bancarie vigilate dalla China Banking Regulatory Commission.
Corea	2	Bozza di legge pubblicata il 27 settembre 2012.
Francia	(2)	Segue l'iter comunitario
Germania	(2)	Segue l'iter comunitario
Giappone	3	Normativa definitiva pubblicata il 30 marzo 2012; attuazione della normativa definitiva a fine marzo 2013 (in Giappone l'esercizio finanziario per le banche inizia in aprile e finisce in marzo). Non sono state ancora emanate disposizioni in materia di buffer di conservazione del capitale e di buffer anticiclico, la cui bozza è prevista per il 2014/15.

Hong Kong SAR	2	Emesse nell'agosto e nel giugno 2012, rispettivamente, le proposte di regolamentazione relative ai requisiti patrimoniali e ai corrispondenti requisiti di pubblicità delle informazioni.
India	3	Emanate il 2 maggio 2012 le disposizioni definitive che entreranno in vigore il 1° gennaio 2013.
Indonesia	2	Publicato a fine di consultazione settoriale nel giugno 2012 un documento su Basilea 3 che contiene la proposta di regolamentazione.
Italia	(2)	Segue l'iter comunitario
Lussemburgo	(2)	Segue l'iter comunitario

Messico	2	Bozza di legge pubblicata il 31 maggio 2012.
Paesi Bassi	(2)	Segue l'iter comunitario
Regno Unito	(2)	Segue l'iter comunitario
Russia	2	Publicate a fini di consultazione pubblica nel settembre 2012 le norme proposte per la definizione di patrimonio e l'adeguatezza patrimoniale. La proposta di legge in materia di indice di leva finanziaria sarà pubblicata entro novembre 2012.
Singapore	3	Norme definitive pubblicate il 14 settembre 2012.
Spagna	(2)	Segue l'iter comunitario
Stati Uniti	2	Approvata nel giugno 2012 la proposta di modifica della regolamentazione (notice of proposed rulemaking) formulata congiuntamente dalle agenzie competenti. È intenzione di queste ultime finalizzare le norme dopo aver considerato i commenti pervenuti durante la consultazione pubblica. Negli Stati Uniti il processo legislativo concernente Basilea 2,5 e Basilea 3 deve essere coordinato con i lavori per l'attuazione della riforma regolamentare della legge Dodd-Frank.
Sud Africa	2	Publicata il 28 settembre 2012 per un'ultima revisione la bozza di emendamenti alla normativa vigente.

Svezia	(2)	Segue l'iter comunitario
Svizzera	3	Pubblicata la normativa definitiva su Basilea 3 (incluse le SIFI). Sono previsti entro fine 2012 alcuni emendamenti minori (alcuni necessari per dare attuazione agli ultimi aggiornamenti apportati alle disposizioni di Basilea 3 dal CBVB nel luglio 2012). Avviate a inizio 2012 le segnalazioni sperimentali dell'LCR. Nell'agosto 2012 è inoltre iniziata la consultazione pubblica relativa al disegno di ordinanza sui requisiti di segnalazione in materia di liquidità previsti da Basilea 3. La decisione del Consiglio federale sulle norme definitive è previsto per il 4° trimestre 2012. Entrata in vigore della regolamentazione definitiva entro inizio 2013.
Turchia	1	Pubblicazione della bozza di legge prevista nella seconda metà del 2012.
Unione Europea	2	Accettata il 15 maggio 2012 la quinta proposta di compromesso della Presidenza del Consiglio europeo; approvato il 14 maggio 2012 il progetto di risoluzione legislativa del Parlamento europeo; il Parlamento europeo, il Consiglio europeo e la Commissione sono al lavoro per giungere a un accordo su un testo definitivo.

**Convenzioni utilizzate:** 1: nessuna bozza di legge pubblicata; 2: bozza di legge pubblicata; 3: emanata legge definitiva; 4: legge definitiva in vigore

Dal 1 gennaio 2013 verrà pubblicata una versione aggiornata del rapporto per analizzare i progressi dei Paesi nel recepimento normativo; comunque la versione riportata è attendibile in quanto i dati risalgono a settembre 2012.

Fonte: Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, *Rapporto sullo stato di avanzamento nell'attuazione di Basilea 3*, pubblicazione: ottobre 2012.

## I “basics” degli Accordi di Basilea

Finora è stato trattato il regime legislativo previsto dagli accordi di Basilea e gli effetti che questi possono avere. Come accennato inizialmente, la disciplina bancaria ha evidenti ripercussioni sull'economia reale, e di conseguenza sulle persone fisiche e giuridiche. L'erogazione di finanziamenti è in questo momento considerata essenziale in quanto può essere la chiave per far ripartire l'economia. Infatti, è di facile intuizione che la ripresa si può realizzare solamente con un incremento dei consumi, in quanto le imprese aumentano le loro vendite, hanno più denaro da investire e quindi maggior possibilità di ampliare la propria produzione e ciò comporta un aumento delle risorse del personale e uno stimolo retributivo per quello già presente. Di conseguenza si genera una diminuzione della disoccupazione, un incremento del reddito pro capite e quindi una maggior disponibilità di denaro che comporta ad una più elevata propensione al consumo. Per questo motivo ho trovato interessante continuare il mio elaborato dedicando un intero capitolo al giudizio che esprime l'affidabilità di un'impresa o meglio la capacità della stessa di ripagare un prestito in un determinato periodo di tempo, quindi al Rating. Viene quindi fatta inizialmente una distinzione generica tra il tipo di informazioni raccolte, quantitative e qualitative. Le prime a sua volta si distinguono in: documentazione contabile, la quale ha la finalità di determinare la struttura finanziaria e la redditività del debitore, e in dati “andamentali”. Per quanto riguarda i dati “andamentali”, essi si riferiscono a un altro aspetto altrettanto importante di cui deve tener conto l'istituto bancario, cioè l'onorabilità; non è altro che un controllo sull'affidabilità del richiedente del finanziamento. Questo avviene concretamente attraverso l'utilizzo della banca dati della Centrale dei Rischi, che ha lo scopo proprio di raccogliere le informazioni che permettano di dare un fondato giudizio sullo storico dei rapporti tenuti dalle imprese con l'intero sistema bancario. Di diversa natura sono invece le informazioni qualitative, che comportano un'analisi soggettiva sul merito di credito del cliente, che si basa sulla valutazione di elementi che richiedono un esame approfondito da parte dell'analista della banca. Interessante è però capire quale altra funzione, strettamente collegata con le norme previste nei vari accordi di Basilea, abbia il Rating per le banche. Il giudizio che esprime l'affidabilità dell'impresa permette all'istituto bancario di determinare la quota del proprio capitale da accantonare per ogni prestito concesso e quindi di determinare il costo dello stesso. Da qui si può ragionare sul rapporto tra il costo del denaro erogato e quindi sulla differenza dei tassi d'interesse richiesti dalle banche e il rating assegnato dalle stesse. Facile intuire che la quota di prestito accantonato dagli istituti bancari sarà minore per l'erogazione di denaro a imprese ritenute affidabili e maggiore per quelle considerate più rischiose, in base all'analisi delle informazioni viste sopra, quantitative e qualitative. Di conseguenza le ripercussioni verteranno sulle condizioni di prestito, come il suo costo (in termini di spread sugli usuali parametri di riferimento, come l'Euribor, il Libor etc.) e le condizioni di rimborso.

Una seconda distinzione fondamentale è quella della metodologia operativa adoperata per determinare il giudizio fin qui presentato. Le tipologie di misurazione avvengono attraverso due metodi: Standard o metodo di Rating Interno.

Il Metodo Standard prevede l'utilizzo dei rating esterni, quindi dei giudizi sulla capacità dell'impresa di rimborsare il capitale prestatato da parte di agenzie specializzate riconosciute dalla Banca d'Italia. In Italia però la maggioranza delle imprese è sprovvista di un'assegnazione di valutazione espressa da agenzie specializzate esterne. In questi casi, le banche utilizzano un metodo di calcolo del rischio simile a quello previsto e utilizzato nel primo accordo di Basilea, ma ponendo

diversa attenzione(quindi distinguendo) il patrimonio da accantonare in funzione della tipologia di impresa, corporate o retail.

Le agenzie in questione sono società specializzate nell'analisi della solidità finanziaria del soggetto giuridico esaminato, le quali hanno il compito di fornire una vera e propria valutazione attraverso un report dettagliato e in più attraverso un indicatore sintetico, cioè il rating.

Le più importanti agenzie di rating a livello mondiale sono Standard&Poor's, Moody's e Fitch. Le agenzie non adoperano un indicatore sintetico comune, o meglio non tutte. Infatti la "scala" di classificazione viene scelta dalla società specializzata, anche se normalmente per tutte si passa dai rating migliori (AAA, AA,...) in giù fino a quelli peggiori (C, D). È essenziale che vi sia un monitoraggio continuo da parte di queste agenzie specializzate. Questo perché devono fornire un servizio quanto più aggiornato possibile, per garantire all'investitore di poter fare considerazioni sull'investire o meno attraverso una valutazione aggiornata e reale.

Nel metodo del Rating Interno, a differenza di quanto presentato nel paragrafo precedente, è la banca ad attribuire tramite i propri modelli di analisi, autorizzati dalla Banca d'Italia, un rating all'impresa.

Il metodo IRB, Internal Rate Based, è quindi il risultato delle valutazioni effettuato dall'istituto bancario, le quali risultano essere le più aderenti alla realtà creditizia propria di ogni banca. Questo indica una certa discrezionalità nella valutazione da effettuare, anche se è ovvio che il giudizio poggerà su indici, o meglio fattori, comuni. I fattori appena citati sono generalmente quattro, e sono: Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD), Exposure at Default (EAD) e M (Maturity).

La decisione di trattare questo argomento, quindi la passata e recente normativa bancaria, nasce sicuramente da un forte interesse personale nel settore bancario-finanziario, stimolato dalla volontà di approfondire e comprendere le ragioni che portano a vere e proprie alterazioni dell'economia. Infatti, ritengo che sia necessario che una persona abbia una preparazione adeguata per capire in modo oggettivo, e quindi abbia gli strumenti per poter fare proprie considerazioni, sulle motivazioni che portano ad avere continue involuzioni ed evoluzioni economiche, le quali hanno una forte ripercussione sulla quotidianità di ogni soggetto, sia esso persona fisica o giuridica. A conferma di quanto appena dichiarato, il mio precedente elaborato, scritto per la tesi di laurea nel 2011, analizza e discute proprio sulla preparazione del risparmiatore e dell'investitore, attuale e potenziale; il titolo della tesi è: "Consob e l'Educazione Finanziaria", argomento: Diritto dei Mercati Finanziari.

Questi argomenti riguardano ovviamente il singolo investitore, il quale deve cercare di tutelarsi al meglio, ma da non sottovalutare è l'importanza e l'attenzione che deve essere posta dalle società, in quanto i rapporti con il settore bancario e finanziario sono quotidiani ed essenziali per il raggiungimento dell'oggetto sociale prefissato, e quindi della vita stessa della persona giuridica.